

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 71)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, DI PRISCO, BERMANI, ALBANI, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BRAMBILLA, SAMARITANI, BONATTI e PIRASTU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Corresponsione di una indennità in acconto sui futuri miglioramenti ai titolari di pensione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. — Nella decorsa IV legislatura fu presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore, Boccassi e Di Prisco (numero 2789 del 29 febbraio 1968) per la corresponsione di un assegno straordinario ai titolari di pensione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

I presentatori ritenevano allora di assoluta e improrogabile urgenza la concessione del suddetto assegno straordinario in quanto, contrariamente alle assicurazioni che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva dato più volte, non era ancora stato definitivamente elaborato, nè presentato all'approvazione del Parlamento, il disegno di legge per la perequazione delle pensioni del Fondo di previdenza in questione. Tale disegno di legge avrebbe dovuto provvedere a perequare i trattamenti di tutti i pensionati autoferrotranvieri, corrisposti in misura diversa secondo la data di collocamento a riposo. La legge 28 luglio 1961, nu-

mero 830, che è l'ultimo provvedimento in ordine di tempo approvato a favore dei pensionati della categoria, aveva disposto la rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955.

La predetta legge n. 830 del 1961, con i suoi miglioramenti, non aveva eliminato le particolari sperequazioni dei pensionati, non solo, ma aveva preparato per il tempo successivo l'accentuarsi delle sperequazioni stesse, come infatti si è verificato. Nel concreto, attualmente i più vecchi pensionati hanno un assegno pari al 35, 40, 50 per cento di quello goduto da coloro che vengono oggi posti in quiescenza.

In tale situazione i vecchi pensionati, nonostante alcuni precedenti provvedimenti di limitata e parziale rivalutazione, sono rimasti con un trattamento pensionistico inadeguato, sia rispetto alle concrete esigenze di vita, sia rispetto agli attuali livelli retributivi.

Nella passata legislatura è stata approvata la legge 28 marzo 1968, n. 376, che interessa

un numero limitato di pensionati, con la quale sono state apportate alcune modifiche alle norme sulla previdenza degli autoferrotranvieri, senza che, tuttavia, si sia provveduto alla perequazione in questione, che resta quindi problema attualissimo ed urgente, che non potrà essere ancora differito.

Tanto premesso i sottoscritti, con il presente disegno di legge, propongono di nuovo che ai pensionati in questione sia corrisposta una indennità a titolo di acconto sui futuri miglioramenti che deriveranno agli interessati dalla riliquidazione della loro pensione e dall'adeguamento che non potrà non essere oggetto al più presto di un provvedimento del Parlamento. L'indennità proposta è differenziata, per le ragioni sopra esposte, in relazione alla data di collocamento a riposo, con l'attribuzione di una

misura maggiore per i pensionati che hanno cessato prima il servizio attivo, e che hanno pensioni maggiormente sperequate, e tiene conto della entità dei miglioramenti che presumibilmente saranno attribuiti.

Si chiede che il presente disegno di legge venga posto all'ordine del giorno con procedura d'urgenza, in quanto nella decorsa legislatura sono state eluse e deluse le giuste aspettative dei pensionati della categoria non essendosi provveduto — come si è detto — nè all'adeguamento delle pensioni, nè alla concessione di alcun assegno o indennità a carattere provvisorio. Si confida che il Parlamento della Repubblica non resterà insensibile alle esigenze di questa categoria di pensionati tenendo presente che le pensioni dei posti in quiescenza ante 1955 da 14 anni non sono state aumentate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è corrisposta, in acconto sui futuri miglioramenti che deriveranno dalla riliquidazione delle pensioni stesse ed il loro adeguamento ai trattamenti retributivi, una indennità, da erogare entro il mese di ottobre 1968, in misura pari:

1) a una mensilità e mezza per le pensioni liquidate entro il mese di dicembre 1954;

2) a una mensilità per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1955 e non oltre il 31 dicembre 1960;

3) a due terzi di una mensilità per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1961 sino al 31 dicembre 1966.